



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DI ALANNO (PE)

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,
Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto Professionale - Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - **ALANNO (PE)** Tel. 085/8573102 Fax. 085/8573000
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E <http://www.omnicompensivoalanno.gov.it>
Codice univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it

**Agli studenti della Scuola
Secondaria di Primo e Secondo Grado**

Ai convittori

**e p.c. Ai docenti, agli istitutori, ai
genitori e ai collaboratori scolastici**

Istituto Omnicompensivo Alanno

Sito web – Albo on line

Circolare n. 19 del 17 settembre 2019

OGGETTO: Divieto di utilizzo del cellulare a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

- il DPR n. 249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- la C. M. n° 362 del 25/8/98 “Uso del telefono cellulare nelle scuola”
- il DM n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- il DM n.104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”;
- il Regolamento d'Istituto;
- il documento del Garante per la protezione dei dati personali dal titolo “La privacy a scuola”;

VIETA

l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di

distrazione sia per chi lo usa che per gli altri compagni presenti, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
2. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate alle finalità educative dell'istituzione scolastica stessa.
3. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi sono tenuti a tenerli spenti.
4. Nel caso in cui uno studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante le ore di attività didattica, sarà obbligato a consegnarlo al Dirigente scolastico (anche per il tramite dei suoi collaboratori), previa estrazione della scheda Sim. Il cellulare sarà custodito in cassaforte e potrà essere riconsegnato solo ai genitori.
5. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di segreteria amministrativa o la sede di appartenenza.
6. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta, la stessa sarà ritirata e valutata come gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno essere previste prove di recupero.
7. Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte e diffuse senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
8. La diffusione, inoltre, di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati penali.
9. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli con applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario come risarcimento dei danni in base alla violazione dell'art. 10 del codice civile (abuso dell'immagine altrui), dell'art. 96 Legge 633/1941 (diritto d'autore), del D.L. 196/2003 (tutela della privacy).
10. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si procederà all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari fino alla denuncia agli organi di Polizia.

I docenti ed i collaboratori scolastici hanno il compito di vigilanza ed il conseguente dovere di intervenire e segnalare eventuali infrazioni.

L'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici è possibile solo per scopi strettamente didattici, su invito e guida del docente che ne faccia richiesta e per ragioni connesse allo studio.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

M. Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)

(da riconsegnare al coordinatore di classe entro lunedì 23 settembre)

Alunno/a _____

Classe _____

Il/La sottoscritto/a _____ genitore dell'alunno/a di cui sopra
dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa al **Divieto di uso del cellulare a
scuola.**

Data _____

Firma _____